



COMUNE DI BITONTO
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N 135 del 20/07/2017

OGGETTO

**DETERMINAZIONE CITTA' METROPOLITANA N. 3346 DEL 14.6.2017.
IMPUGNATIVA.**

L'anno **duemiladiciassette** alle ore **13:30** del giorno **venti** del mese di **luglio** nella sede comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Nominativo	Funzione	Presente	Assente
ABBATICCHIO MICHELE	SINDACO	SI	
MANGINI ROCCO	ASSESSORE	SI	
FIORIO FEDERICA	ASSESSORE	SI	

Presenti 3 Assenti 0

Assume la Presidenza il Sig. Dott. Michele Abbaticchio - Il Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia .

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con la Determinazione in oggetto indicata, notificata il 15/6/2017, la Città Metropolitana ha provveduto tra l'altro a:

- annullare la propria nota del Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, PG n. 153480 del 22.12.2016, di diniego della proroga della determinazione dirigenziale n. 858 del 30.12.2011, richiesta dalla FER LIVE S.r.l. con nota registrata al protocollo della Città Metropolitana al n. 14228 del 7.12.2016;

- concedere, a favore della società FER LIVE S.r.l., la proroga della determinazione dirigenziale n. 858 del 30.12.2011 relativa alla realizzazione della piattaforma integrata per il trattamento ed il recupero di metalli da rifiuti con bacino energetico secondario in agro di Bitonto, loc. Colaianni, Strada vicinale di Sotto, a far data dalla scadenza precedentemente fissata (come da punti 1) e 2) del dispositivo);

Che dal detto provvedimento risulta che avverso la nota PG n. 153480 del 22.12.2016 di non concessione della proroga del termine di efficacia del provvedimento V.I.A. DD. n. 858 del 30/12/2011, la FER LIVE ha proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia;

Vista la nota del Sindaco prot. n. 27196 del 18.7.2017, il quale, nell'esercizio del potere di amministrazione attiva, ha invitato all'urgente predisposizione dei provvedimenti di attivazione delle iniziative giudiziali per intervenire ad opponendum nel ricorso al TAR Puglia proposta dalla FER LIVE avverso il diniego di proroga e per impugnare il provvedimento di autotutela della Città Metropolitana di annullamento del diniego e concessione della proroga della V.I.A.;

Vista, pure, la nota prot. n. 27199 del 18.7.2017 con cui il Servizio Territorio ha trasmesso il provvedimento della Città Metropolitana in oggetto, esprimendo, sotto l'aspetto urbanistico, parere di resistere/proporre ricorso al TAR Puglia;

Dato che con deliberazione G.C. n. 191 del 19.7.2013 veniva conferito incarico al Prof. Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi di resistere nel ricorso al TAR Puglia promosso dalla stessa Società FER LIVE S.r.l. per l'annullamento – previa sospensione - del diniego della richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al progetto per la realizzazione della piattaforma integrata per il trattamento e il recupero di metalli da rifiuti con bacino energetico secondario;

Che la sentenza n. 713 del 9/6/2016, con cui il TAR Puglia definiva il giudizio dichiarando il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, veniva impugnata dalla FER LIVE dinanzi al C.d.S., ove il Comune di Bitonto ha resistito a patrocinio dello stesso Prof. Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, giusta deliberazione G.C. n. 14 del 24.1.2017, e che l'appello è tuttora pendente, come risulta pure nell'exkursus di cui alle premesse della Determinazione Dirigenziale n. 3346 del 14.6.2017 che si intende impugnare;

Ritenuto, pertanto, dover promuovere intervento ad opponendum nel ricorso al TAR Puglia proposto dalla FER LIVE avverso il diniego di proroga della Città Metropolitana ed impugnare il provvedimento di autotutela della Città Metropolitana di annullamento del diniego e di concessione della proroga della V.I.A n. 3346 del 14.6.2017;

Dare atto che, secondo quanto consentito dall'art. 31 c. 4 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione G.C. n. 50 del 17.2.2015, per evidenti motivi di connessione, conoscenza della vertenza e detenzione dei fascicoli relativi al contenzioso, e giusta richiesta del Sindaco prot. n. 27196 del 18.7.2017, sarà affidato incarico allo stesso professionista esterno nominato difensore dell'Ente nel contenzioso amministrativo di primo e secondo grado promosso dalla FER LIVE anche nei confronti del Comune di Bitonto;

Visto l'art. 2 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 convertito con modificazioni in L. n. 248 del 04.08.2006;

Ritenuto dover quantificare la spesa a carico dell'Ente per il patrocinio del Comune in entrambi i giudizi de quo in un importo lordo complessivamente non superiore a € 12.500,00 compreso IVA, CAP e spese generali e borsuali, oltre € 650,00 per contributo unificato, rendendosi necessario il conseguente impegno di spesa, secondo le indicazioni rese dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti – Sardegna e dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti – Sicilia, ciascuna con parere n. 2/2007);

Visto l'art. 30 lett. n) dello Statuto Comunale che attribuisce al Sindaco la competenza a stare in giudizio, con l'autorizzazione o la convalida della Giunta;

Dato atto che l'art. 25 dello Statuto Comunale (come modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 29.1.2013), fissa, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 2, comma 185, della Legge 23.12.2009, n. 191 e s.m., il numero massimo dei componenti della Giunta Comunale, pari a sette assessori, allo stato, non essendo fissato in sede statutaria un numero minimo di componenti della Giunta ed essendo rispettato comunque il rapporto "di genere" tra i due sessi rappresentati (giusta quanto prescritto dall'art. 1, comma 137, della legge 7.4.2014, in base al quale <<Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico>>, la Giunta Comunale, costituita dal Sindaco e dai due assessori, può validamente insediarsi

ed esercitare, a partire dalla data odierna, le proprie funzioni, anche nella suddetta composizione numerica (due assessori oltre al Sindaco);

Dato atto dei pareri riportati nell'allegato foglio ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

A voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

1. **PROPORRE**, per i motivi esposti in narrativa, intervento ad opponendum, nel ricorso promosso dinanzi al TAR Puglia dalla FER LIVE avverso il provvedimento della Città Metropolitana di diniego della proroga del termine di efficacia del provvedimento V.I.A. DD. n. 858 del 30/12/2011;
2. **IMPUGNARE** il provvedimento della Città Metropolitana n. 3346 del 14/6/2017 di annullamento del diniego del Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente PG n. 153480 del 22.12.2016 della proroga della determinazione dirigenziale n. 858 del 30/12/2011 e contestuale concessione, a favore della società FER LIVE S.r.l., della proroga della determinazione dirigenziale n. 858 del 30.12.2011 relativa alla realizzazione della piattaforma integrata per il trattamento ed il recupero di metalli da rifiuti con bacino energetico secondario in agro di Bitonto, loc. Colaiani, Strada vicinale di Sotto, a far data dalla scadenza precedentemente fissata;
3. **DARE ATTO** che le suddette due iniziative giudiziali saranno intraprese con rilascio di separate procure ad litem da parte del Sindaco pro – tempore a favore dell'avvocato esterno da incaricarsi con determinazione del Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso;
4. **QUANTIFICARE** la spesa a carico dell'ente per il patrocinio del Comune nelle due iniziative giudiziali de quo in un importo lordo complessivamente non superiore a € 12.500,00 compreso IVA, CAP e spese generali e borsuali, oltre € 650,00 per contributo unificato;
5. **DISPORRE** che il competente Servizio Legale e Contenzioso attivi i conseguenti atti di gestione;

6. **DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente atto di complessivi € 13.150,00, compreso IVA, CAP, spese documentate e forfetarie, e contributo unificato, trova copertura finanziaria mediante imputazione alla Missione 1 – Serv. Istituz., generali e di gestione, Programma 11 – Altri Servizi Gen., Titolo 1 – Spese correnti, Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi, ovvero cap. 810 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e consulenze stragiudiziali” del Bilancio 2017-2019, annualità 2017;
7. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Territorio e ai Lavori Pubblici -Gestione Integrata dei Rifiuti, per gli atti cautelativi e di gestione da eseguirsi nei modi e termini occorrenti, oltre che al professionista che sarà incaricato del patrocinio legale;
8. **DICHIARARE**, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, onde consentire di provvedere al conseguente conferimento dell’incarico per l’urgente attivazione delle iniziative giudiziali richieste nell’esercizio del potere di amministrazione attiva dell’Ente.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Bonasia

Il Sindaco

Dott. Michele Abbaticchio